

IMPOSTE E TASSEdi **MELCHIOR GROMIS DI TRANA, ROBERTO ERTOLA****Rivalutazione gratuita per alberghi e terme***La misura riguarda i beni risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2019 per le imprese maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus.*

Come evidenziato da uno studio della Banca di Italia con riferimento al 2018, il turismo pesa circa il 5% del PIL nazionale in modo diretto, che balza al 13% se si considerano le attività correlate. Da tali numeri si evince la rilevanza del settore e l'importanza di provvedimenti volti a tutelare queste attività che risultano oggi le più colpite dall'attuale crisi sanitaria.

Oltre alle varie iniziative generiche quali il contributo a fondo perduto, lo sgravio Imu e il credito d'imposta sugli affitti (senza limite di fatturato, nel nostro caso), spicca il nuovo trattamento previsto per la **rivalutazione dei beni di impresa**, così come disposto all'art. 6- bis D.L. 23/2020 convertito in L. 5.06.2020, n. 40. In particolare, con l'introduzione della discriminante settoriale, le imprese alberghiere e termali potranno avvalersi di tale ulteriore beneficio, sia in termini di **patrimonializzazione di bilancio** (anche in vista delle ingenti perdite che tale comparto sta maturando in questi mesi), sia in termini di **vantaggio di natura fiscale** dovuto alla deducibilità dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. I vantaggi sono fruibili a condizione che non si utilizzino i principi IFRS per la predisposizione del bilancio d'esercizio. Secondo quindi tali disposizioni, la rivalutazione attualmente in corso si riferisce ai beni risultanti dal **bilancio in corso al 31.12.2019** (anche se interamente ammortizzati) e per le società operanti in tali settori risulta essere a titolo **gratuito**, senza quindi applicazione di imposta sostitutiva o di altra imposta.

La rilevanza, anche fiscale, di tali maggiori valori è riconosciuta a partire **dall'esercizio in cui la rivalutazione è realizzata**, mentre si prevede un periodo triennale per la detassazione di eventuali plus/minusvalenze generate dalla cessione. Per esempio, in caso di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio 2020, l'eventuale cessione risulterà fiscalmente vantaggiosa a partire dall'esercizio 2024. Rimane comunque in sospensione d'imposta la **riserva iscritta a patrimonio netto** a bilanciamento del maggior valore iscritto tra le attività. Tale vincolo può essere sciolto, in linea con le precedenti versioni della rivalutazione, tramite **affrancamento** a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. La rivalutazione deve essere eseguita in un esercizio, oppure in 2 esercizi (2020 e 2021) e deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria** omogenea, con annotazione nel relativo inventario e in nota integrativa. Inoltre, nel caso in cui un'impresa operante nel settore alberghiero o termale abbia esercitato la facoltà concessa dalla L. 160/2019, i suoi effetti fiscali si produrranno già a partire dal medesimo anno.